

Codice A1604A

D.D. 16 marzo 2017, n. 106

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile ubicato in Via Bellomi (denominato "Nuovo Pozzo Bellomi 2"), nel Comune di Varallo Pombia (NO).**

La Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Varallo Pombia (NO) – avendo la necessità di sostituire un pozzo potabile nel medesimo comune (codice univoco: NO-P-01366, codice utenza: NO01123) al momento non più utilizzabile per cause tecniche derivanti da notevoli venute di sabbia, con nota in data 27 maggio 2015, aveva trasmesso alla Provincia di Novara la domanda ai sensi dell'articolo 27bis del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, così come modificato dal Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 2/R, per la variante non sostanziale di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite la trivellazione di un nuovo pozzo ubicato nel medesimo Comune in sostituzione del pozzo esistente di cui sopra.

La Provincia di Novara, con nota in data 9 giugno 2015, ha comunicato il proprio nulla osta alla variante non sostanziale summenzionata e l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 27bis del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, di sostituzione del pozzo esistente regolarmente concesso, anche in considerazione del fatto che la nuova opera ha la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali ed è nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e dal Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese", d'intesa con il Comune di Varallo Pombia (NO) e con la Società Acqua Novara VCO S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile ubicato in Via Bellomi (denominato "Nuovo Pozzo Bellomi 2"), ubicato nella particella catastale n. 734 del foglio di mappa n. 3 censito, al C.T. del medesimo Comune di Varallo Pombia.

Il nuovo pozzo "Bellomi 2", profondo 125,00 metri, filtra tra -60,00 e -66,00 metri, tra -80,00 e -108,00 metri e tra -115,00 e -121,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata massima estraibile dal pozzo come previsto nel documento di concessione – pari a 20,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità dell'acquifero captato dallo stesso. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia Pozzo Via Bellomi – Varallo Pombia (NO) – Scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Varallo Pombia (NO) che la ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 3 marzo 2016.

L'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN, con nota in data 14 aprile 2016, ha espresso le seguenti considerazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

Il pozzo è stato realizzato nelle vicinanze di un'altra opera di captazione, "Bellomi 1", per il quale era già stato concluso l'iter autorizzativo. Per quanto concerne i centri di rischio presenti all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere posta particolare attenzione all'utilizzo di prodotti di concimazione o fertilizzanti.

Dalla medesima nota traspare che al momento l'acqua del nuovo pozzo non risulta essere stata ancora sottoposta ad alcun controllo di qualità preventivo e propedeutico al suo sfruttamento per uso umano, come previsto dalle vigenti norme in materia. Occorrerà pertanto ottenere dalla stessa Azienda Sanitaria Locale il giudizio di potabilità delle acque prelevate dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, VCO e Vercelli – Sede di Novara, con nota in data 22 giugno 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- nel caso in cui si dovrà posare eventuale rete fognaria, le tubazioni siano previste a doppia camicia;
- le attività svolte all'interno della zona di rispetto, ristretta ed allargata, dovranno rispettare la normativa vigente;
- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Come evidenziato dalla stessa proposta di Piano, i suoli ricadenti nella zona di rispetto ristretta e allargata appartengono alla "Classe 3"; tale classe corrisponde ad una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato classificata bassa, associata a una capacità protettiva del suolo bassa o moderatamente bassa.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 7 dicembre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- prima che le acque prelevate dal nuovo pozzo vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 6.2 *“Gestione agricola per la classe 3”* della *“Proposta di piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”*, proposta allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, proposta, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, che dovrà altresì essere inviata sotto forma di comunicazione alla Provincia di Novara da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto

previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione del principio di precauzione;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia dovranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota della Società Acqua Novara VCO S.p.A. alla Provincia di Novara, in data 27 maggio 2015, contenente la domanda ai sensi dell'articolo 27bis del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e s.m.i. per ottenere la variante non sostanziale di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile tramite la trivellazione di un nuovo pozzo ubicato nel Comune di Varallo Pombia in sostituzione di un pozzo esistente regolarmente concesso (codice univoco: NO-P-01366, codice utenza: NO01123);

vista la nota della Provincia di Novara, in data 9 giugno 2015 – prot. n. 0085282, con la quale ha comunicato il proprio nulla osta alla variante non sostanziale di cui sopra e l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 27bis del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, di sostituzione del pozzo esistente regolarmente concesso, anche in considerazione del fatto che la nuova opera ha la medesima destinazione d'uso, volumi di prelievo uguali ed è nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente;

vista la deliberazione della Giunta Comunale di Varallo Pombia (NO) n. 41 del 3 marzo 2016 con la quale è stata approvata la proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte – Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, VCO e Vercelli – Sede di Novara, in data 22 giugno 2016 – prot. n. 52907;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – SIAN, in data 14 aprile 2016 – prot. n. 18534/ 16 SIAN/A;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, in data 28 ottobre 2016 – prot. n. 1110/2016, di presa d'atto e di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

*Il Dirigente*  
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del nuovo pozzo potabile ubicato in Via Bellomi (denominato “*Nuovo Pozzo Bellomi 2*”), nel Comune di Varallo Pombia (NO), è definita come risulta nella planimetria “*Acqua Novara VCO – Aree di salvaguardia Pozzo Via Bellomi – Varallo Pombia (NO) – Scala 1:1.500*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 20,00 l/s – corrispondente alla portata massima estraibile dal pozzo come previsto nel disciplinare di concessione.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che i terreni coltivati ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni colturali prevedibili, con l'apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari da parte dei conduttori dei terreni agricoli dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

Tale Piano è stato predisposto in conformità alle indicazioni della proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e, successivamente, dovrà essere presentato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

In particolare, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di prodotti chimici finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone boscate.

- d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Varallo Pombia (NO) – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (Acqua Novara VCO S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
  - ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate dal pozzo prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Novara per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Varallo Pombia – Società Acqua Novara VCO S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Varallo Pombia, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o

ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- verificare le eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*